

LE ANOMALIE

Nel mirino versamenti
in contanti insoliti
e con l'uso di tagli elevati

Ranieri Razzante ▶ pagina 9

In banca\2

I CONTROLLI

I versamenti in contanti sotto stretta sorveglianza

Particolare
attenzione
se le operazioni
sono inusuali
e con tagli elevati

PAGINA A CURA DI
Ranieri Razzante

■ Monitoraggio rafforzato in presenza di anomalie. I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio inviano alla Uif una segnalazione quando maturino il ragionevole sospetto che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Questo quanto statuito dall'articolo 41 del decreto n. 231/2007, in materia appunto di segnalazione di operazioni sospette. È lo stesso articolo a precisare che gli obbligati debbano desumere il sospetto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal cliente, in base agli elementi assunti nel corso della propria attività ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

Gli indicatori di anomalia

Appare pertanto chiaro che al momento della decisione circa l'in-

vio, o meno, della segnalazione, gli indicatori di anomalia divengono il punto di riferimento essenziale per una completa valutazione dell'operatività posta in essere dai clienti. Sul punto, la Banca d'Italia, con delibera n. 616/2010, ha approvato il provvedimento recante gli indici di anomalia per gli intermediari, contenente 21 indicatori finalizzati ad agevolare la valutazione da parte dei destinatari sui profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai fini proprio dell'invio di una segnalazione alla Uif.

Lo stesso provvedimento precisa che tali indicatori sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e intendono contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. Si tratta di un'elencazione non esaustiva, anche e soprattutto in virtù della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. È necessario precisare che, nonostante le molteplici indicazioni intervenute in materia, trattasi pur sempre di mere esemplificazioni, cioè "indici di massima", con la conseguenza che i soggetti destinatari dell'obbligo dovranno volta per volta valutare l'operatività dei clienti rispetto al patrimonio informativo acquisito.

Semplificare le valutazioni

In altri termini, la ratio è quella di

semplificare la valutazione degli intermediari; sarebbe assurdo tipizzare tutte le situazioni anomale in cui l'intermediario si venga a trovare nei rapporti con i clienti. Ciò precisato, il citato provvedi-

COME VIGILARE

Gli indici di «attenzione» elaborati da Bankitalia vanno poi commisurati alla tipologia di clientela e di attività poste in essere

mento della Banca d'Italia, tra gli indicatori connessi al cliente, richiama innanzitutto la situazione in cui il cliente si rifiuta o si mostra riluttante a fornire le informazioni richieste, ovvero fornisce informazioni false o contraffatte ovvero varia ripetutamente e senza apparente giustificazione le informazioni fornite.

Strettamente collegata a questa è la situazione in cui il cliente adotta un comportamento del tutto inusuale rispetto a quello comunemente tenuto della clientela. Ad esempio, il cliente evita contatti diretti con l'intermediario rilasciando deleghe o procure in modo frequente, oppure pone ripetuti quesiti sulle modalità di applicazione della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, cercando di indurre il personale a eludere tali presidi. Rilevante la circostanza secondo cui il cliente effettua operazioni in contanti di significativo ammontare ovvero con modalità inusuali

quando è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero quando è notoriamente contiguo a soggetti sottoposti a misure di tal specie ovvero effettua dette operazioni con controparti note per le medesime circostanze.

Le operazioni illogiche

Per gli indicatori di anomalia connessi alle operazioni o ai rapporti, sono da monitorare le operazioni con configurazione illogica, quelle che risultano inusuali rispetto alla prassi corrente e quelle non coerenti con l'attività svolta. Interessante, in riferimento agli indicatori di anomalia connessi ai mezzi e alle modalità di pagamento, il richiamo costante dell'Uif all'utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante, specie se per importi rilevanti qualora implichi il ricorso a banconote di elevato taglio. A titolo d'esempio, il versamento o il prelevamento di denaro contante per importi particolarmente significativi.

Tra gli indici di anomalia anche l'utilizzo di altri strumenti di pagamento che, per modalità, ricorrenza o rilevanza economica, non risulta coerente con la normale operatività del cliente. Sul punto, l'Uif, con la recente Comunicazione del 18 febbraio 2014, recante schemi rappresentativi di comportamenti anomali connessi all'operatività con carte di pagamento, ha richiamato l'attenzione dei destinatari anche sull'utilizzo di modalità di pagamento differenti dal denaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'allarme

GLI INDICATORI

Gli indicatori di pericolosità di Banca d'Italia richiamano innanzitutto la situazione in cui il cliente si rifiuta o si mostra riluttante a fornire le informazioni richieste, o fornisce informazioni false o contraffatte oppure varia ripetutamente e senza apparente giustificazione le informazioni fornite. Collegata a questa è la situazione in cui il cliente adotta un comportamento del tutto inusuale rispetto a quello comunemente tenuto della clientela. Ad esempio, evita contatti diretti con l'intermediario rilasciando deleghe o procure, oppure pone ripetuti quesiti sulle modalità di applicazione della normativa antiriciclaggio, cercando di indurre il personale a eludere tali presidi. Rilevante la circostanza secondo cui il cliente effettua operazioni in contanti di significativo ammontare o con modalità inusuali quando è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, o quando è notoriamente contiguo a soggetti sottoposti a misure di tal specie

■ SELPRESS ■
www.selpress.com

Operatività bloccata. Gli oneri degli intermediari

Controlli impossibili? Obbligo di astensione

■ Il decreto antiriciclaggio prevede l'obbligo di astensione in capo agli obbligati laddove non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela e non possano, di conseguenza, instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali. Gli stessi destinatari, in caso di astensione, sono chiamati a valutare caso per caso se inoltrare una segnalazione alla Uif.

Prima di effettuare la segnalazione è quindi opportuno non dar seguito alle operazioni per le quali si sospetti sussistere una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo. Laddove l'astensione non sia possibile, in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta. I professionisti non sono tenuti al rispetto del menzionato obbligo nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento. L'obbligo di astensione trova la sua ratio nella già citata impossibilità dei destinatari di raccogliere le informazioni necessarie alla definizione del profilo di rischio del cliente. Principio fondante, che sta alla base della regolamentazione antiriciclaggio, infatti, è rintracciabile nell'approccio basato sul rischio, cioè la possibilità concessa ai destinatari di calibrare i presidi ed il monitoraggio sui clienti in relazione al profilo di ognuno di essi.

Se i destinatari non riescono a raccogliere le informazioni utili alla definizione di un attendibile profilo, non possono neanche monitorare la clientela e, di conseguenza, devono astenersi, non potendo supportare le Autorità nell'attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Fra le informazioni che, in caso di assenza, possono comportare l'astensione, meritano richiamo i dati anagrafici del cliente e dell'eventuale titolare effettivo, nonché le informazioni su scopo e natura del rapporto. Un richiamo, in ultimo, al Dlgs 169/2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 ottobre 2012, il quale ha modificato il decreto antiriciclaggio tramite la revisione del citato obbligo di astensione. La norma

L'INDICAZIONE

Gli operatori, se non riescono a fare la verifica, devono restituire i fondi e liquidare l'importo con bonifico su un conto indicato dal cliente

prevede che i destinatari, nel caso in cui non possano rispettare gli obblighi di adeguata verifica, non solo si astengano dall'effettuazione delle operazioni richieste, ma restituiscano al cliente i fondi e liquidino l'importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente medesimo. Su questo ultimo aspetto, l'Unità di informazione finanziaria ha emanato un recentissimo provvedimento con il quale detta le modalità da seguire al fine di comunicare le informazioni riguardanti i clienti per i quali si è proceduto con l'astensione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**PIÙ
E MENO**



● Obbligo di astensione in capo alle banche se l'operatore non è in grado di rispettare l'obbligo dell'adeguata verifica.

● I professionisti non sono tenuti al rispetto della norma durante l'esame della posizione giuridica del cliente che si è rivolto loro per una prestazione professionale.